



REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 3917

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO

Provincia di Milano

<<<<>>>>

CONTRATTO DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA COMUNE DI
LENTATE SUL SEVESO E FARMACIA DI COPRENO S.r.l.

<<< >>>

L'anno millenovecentonovantasette, addì ventitré del mese di
dicembre nell'Ufficio Comunale;

Avanti a me, Segretario Generale del Comune di Lentate sul
Seveso sono comparsi i Signori

- Sig.ra Angela Mariani, nata a Como il 18/12/1938, Responsabile
del Settore Affari Generali del Comune di Lentate sul Seveso per
conto e nell'interesse del quale agisce (Cod. Fisc. 83000890158) in
esecuzione alla deliberazione del Commissario n. 31 in data
22/12/1997,

e

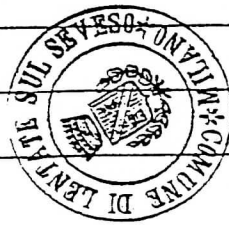
- Sig. Catozzi Pierluigi, nato a Ostra (AN) il 27/06/1932, Presidente
della Farmacia di Copreno s.r.l. con sede presso il Palazzo
Comunale di Lentate sul Seveso, via Matteotti 8, in nome e per
conto della quale agisce (Cod. Fisc./ P.IVA 02687600961)

Premesso

che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 31 in data
22/12/1997 è stato approvato il testo del contratto disciplinante i

Angela Mariani

Catozzi Pierluigi



rapporti fra il Comune di Lentate sul Seveso e Farmacia di Copreno

s.r.l.;

Ciò premesso

tra i sunnominati contraenti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina per la gestione e per l'esercizio del servizio farmaceutico del Comune di Lentate sul Seveso ad opera della Società "Farmacia di Copreno S.r.l.".

Ai fini della gestione del servizio, il Comune ha assegnato alla Farmacia di Copreno S.r.l., un capitale sociale pari a £. 122.000.000.=.

La gestione del servizio avverrà, per tutta la durata del presente contratto, sia utilizzando la sede farmaceutica esistente, sia attraverso le ulteriori sedi farmaceutiche che dovessero essere prelazionate dal Comune di Lentate sul Seveso, come nel seguito pattuito.

Art. 3

Durata

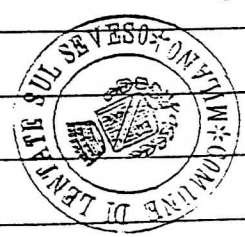
Il presente contratto avrà la durata di anni 30 (trenta) a

Angela Mariani

cert

Aden Fair

Leon



decorrenza dal giorno 01/01/1998 ed entrerà in vigore dalla data della sua firma, salvo restando la facoltà di apportare allo stesso modificazioni consensuali.

In caso di scioglimento della società, comunque determinatosi, al fine di assicurare l'erogazione del pubblico servizio, la Farmacia di Copreno S.r.l., dovrà riconsegnare al Comune di Lentate sul Seveso le sedi farmaceutiche in quella data esistenti, in perfetto stato di efficienza, indipendentemente dall'esistenza di crediti a favore della stessa, con ciò escludendosi la possibilità del ricorso al diritto di ritenzione.

Qualora inoltre risultasse da apposita perizia una diminuzione della funzionalità degli esercizi farmaceutici imputabile a cattiva conduzione e/o insufficiente manutenzione, la Farmacia di Copreno S.r.l. dovrà riconoscere al Comune di Lentate sul Seveso un corrispettivo per la loro sistemazione.

Art. 4

Ruolo del Comune

Il Comune è e resta titolare del servizio farmaceutico, la cui gestione è affidata in esclusiva alla Farmacia di Copreno S.r.l.

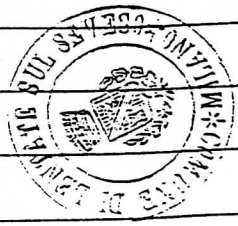
Il Comune esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi nazionali, regionali nonché dalla normativa comunque vigente in materia.

Competono al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo per assicurare i livelli e le condizioni del servizio, in relazione alla qualità del medesimo, ai fini del soddisfacimento delle esigenze della

D. Gallarati

Roberto Pelleri

L. Pelleri



popolazione nonché delle esigenze per lo sviluppo civile ed economico della comunità locale.

Il Comune assicura alla Farmacia di Copreno S.r.l. la piena collaborazione e la massima sollecitudine e tempestività dei propri uffici e servizi per il disbrigo delle incombenze connesse alla gestione del servizio ed in generale per il disbrigo delle pratiche amministrative di propria competenza.

Art. 5

Ruolo della FARMACIA DI COPRENO S.r.l.

modalità di esecuzione del servizio

La Farmacia di Copreno S.r.l. provvede, con oneri a proprio carico:

1. a svolgere il servizio di cui all'art. 1, con la massima diligenza, professionalità e correttezza;
2. ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi, delle apparecchiature e degli altri beni immobili e mobili utilizzati comunque nella gestione del servizio nonché ad assumere tutte le iniziative necessarie ed opportune per assicurare la migliore conservazione dei beni, la loro efficienza e le più sicure condizioni di esercizio;
3. a destinare al servizio, personale adeguato per numero e professionalità provvedendo ad una corretta formazione ed all'aggiornamento professionale;
4. a fornire al Comune con periodicità annuale, o a richiesta, l'indicazione degli interventi più significativi di miglioramento del

Ruggero Mariani

Esari

Scian





servizio effettuati nell'ambito del programma di cui al successivo

art. 5, comma 2, le metodologie utilizzate, i costi sostenuti,

nonché gli interventi di maggiore urgenza da realizzare;

5. a tenere informato il Comune in merito a fatti e circostanze

impreviste che possano incidere sulla regolarità del servizio;

6. a garantire comunque una copertura assicurativa per il rischio

derivante dalla responsabilità civile verso terzi, per un massimale

adeguato.

Art. 6

Investimenti

Entro il 30 novembre di ogni anno la Farmacia di Copreno S.r.l. dovrà presentare al Comune di Lentate sul Seveso il programma degli investimenti e degli interventi più significativi, previsto per l'anno successivo.

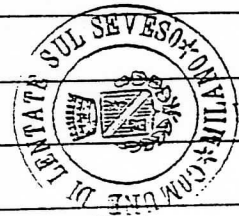
Fermo restando l'impegno della Farmacia di Copreno S.r.l. a realizzare il programma previsto, è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere alla Farmacia di Copreno S.r.l. di effettuare varianti.

Art. 7

Programmazione del Servizio

La Farmacia di Copreno S.r.l. presenta al Comune ogni quinquennio:

- i livelli minimi di qualità e diffusione del servizio che la Farmacia di Copreno S.r.l. deve garantire attraverso la struttura organizzativa disponibile;



- gli obiettivi di miglioramento di tali livelli da perseguire attraverso investimenti e/o interventi di carattere organizzativo;
- la carta dei servizi adottata in conformità alle normative vigenti.

La Farmacia di Copreno S.r.l. presenta al Comune il piano triennale degli investimenti ritenuto necessario per raggiungere e mantenere i livelli prefissati, corredato del relativo piano finanziario, evidenziante anche l'incidenza degli investimenti sui costi.

Il Piano comprende sia gli investimenti per nuove realizzazioni e per l'ampliamento ed il potenziamento dell'esistente, sia gli investimenti per gli interventi di manutenzione straordinaria ovvero per gli interventi atti a ripristinare e/o conservare il bene nella sua funzionalità.

Angelantonio

Art. 8

Canone annuo

La Farmacia di Copreno S.r.l. corrisponderà al Comune, per l'affidamento della gestione del servizio, un canone annuo per tutta la durata del presente contratto.

La Farmacia di Copreno S.r.l. si impegna a tal fine a corrispondere annualmente al Comune un canone individuato in £. 15.000.000.= (quindicimilioni) da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Adriano
Sec.
...

Art. 9

Vigilanza e controllo del Comune

Il Comune esercita vigilanza e controllo relativamente all'attività della Farmacia di Copreno S.r.l. al fine del rispetto delle



obbligazioni derivanti dal presente contratto.

Art. 10

Divieto di cessione a terzi

E' fatto assoluto divieto alla Farmacia di Copreno S.r.l. di affidare a terzi lo svolgimento e la gestione del servizio farmaceutico, oggetto del presente contratto.

La Farmacia di Copreno S.r.l. ha comunque piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando l'obbligo di garantire l'efficacia del servizio ed il rispetto degli standard di qualità definiti in accordo con il Comune.

La Farmacia di Copreno S.r.l. potrà pertanto individuare attività operative da affidarsi all'esterno o che possano essere svolte anche mediante autonome strutture dalla stessa costituite e/o partecipate.

Art. 11

Risoluzione del contratto

Nei casi di scioglimento, cessione o fallimento della farmacia di Copreno S.r.l. il presente contratto si intende automaticamente risolto.

In caso di risoluzione del contratto il Comune entrerà in possesso di tutte le sedi farmaceutiche esistenti a quella data.

Art. 12

Collegio arbitrale

Tutte le controversie non composte in via consensuale tra le:

Angela Moriani

Carlo Pizzi
Roberto Vici



parti, che possano insorgere per causa, in dipendenza, o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, anche per quanto in essa non espressamente contemplato ma afferente l'esercizio del servizio, saranno risolte a mezzo di un Collegio di tre arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo in accordo tra le parti o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Monza.

Il Collegio Arbitrale sarà di natura rituale e di diritto.

Art. 13

Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, registrazione, ecc...) conseguenti al presente atto sono poste a totale carico della Farmacia di Copreno S.r.l.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

DEL SETTORE AFFARI GENERALI

DELLA FARMACIA DI COPRENO S.R.L.

Angela Mariani

Osvaldo Pirelli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.anni

